



**PARERE MOTIVATO**  
**n.14 del 21 febbraio 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 3 al Piano degli Interventi n. 3 - Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili. Comune di Monteforte d'Alpone (VR)**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 febbraio 2017 come da nota di convocazione in data 21 Febbraio 2017 prot. n.69384;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Monteforte d'Alpone con nota prot. n. 0014410/2016 del 15.11.2016 acquisita al protocollo regionale al n.445840 del 15.11.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 3 al Piano degli Interventi n. 3 Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili;

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2895 del 26.12.16 assunto al prot. reg. al n.521116 del 28.12.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta

Prima di illustrare i risultati della disamina della documentazione si ritiene opportuno sottolineare che la seconda variante del P.A.I. è stata approvata con D.P.C.M. 23 dicembre 2015 ed è quindi vigente (nelle pagine 18 e 19 della Relazione di VAS si parla di Progetto di seconda variante). Inoltre si segnala che nel paragrafo 4.1 della Relazione sia necessario considerare il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, e il Primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque, elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Entrambi gli strumenti pianificatori sono stati approvati, rispettivamente con le Delibere n.1 e n. 2 del 3 marzo 2016, congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico. La documentazione relativa ai due Piani è consultabile al sito: <http://www.alpiorientali.it>.

Inoltre si chiede di integrare l'elenco delle Autorità ambientali, contenuto nel paragrafo 9. (pagina 41), con la scrivente.

Passando all'esame documentale, relativamente al quadro pianificatorio ed ai conseguenti riferimenti normativi, è stata fatta una verifica dell'area oggetto di variante con quelle a pericolosità idraulica del P.A.I. e con quelle indicate a rischio idraulico nel P.G.R.A. premettendo quanto segue:

- le fonti del P.A.I. costituiscono riferimento primario per ogni pianificazione settoriale;
- le mappe di allagabilità elaborate per il P.G.R.A., pur non risultando al momento riferibili, possono costituire comunque un'utile informazione nel campo della difesa idraulica del territorio.

Dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. emerge che l'area oggetto non ricade fra quelle a pericolosità idraulica (si consulti, a questo proposito la seguente pagina: [http://www.bacino-adige.it/sito/files/a\\_4\\_34\\_2.pdf](http://www.bacino-adige.it/sito/files/a_4_34_2.pdf)), mentre, sia pure in parte, la stessa si trova ricompresa entro un'area allagabile secondo le mappe di allagabilità elaborate per il P.G.R.A. (si allega il particolare dell'area oggetto della variante estrapolato dalle mappe di allagabilità consultabili alla pagina: <http://www.alpiorientali.it/new/flexviewers/ITN001/>).

La variante in oggetto prevede il cambio di destinazione d'uso dei suoli, che da area D2 passa prevalentemente ad area E2 agricola non edificabile e a verde pubblico con una residuale porzione D2 di 2.543 mq (12% della superficie totale). La variante urbanistica in esame, prevedendo la restituzione all'uso agricolo o naturale dell'area interessata, attraverso un'operazione di riclassificazione urbanistica, con la riconversione avrà anche un effetto positivo con il contenimento di consumo dei suoli e la riqualificazione e la riorganizzazione del tessuto insediativo esistente.

Pertanto, per i profili di stretta competenza, non essendo state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto si ritiene di non doversi sottoporre la variante in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.



- Parere Comune di San Bonifacio prot. 0036952 in data 16.12.16 acquisito al prot. reg. n. 491668 del 16.12.16, che: *“Non si ritiene di formulare osservazioni in merito, in quanto l’attuazione della variante stessa non comporta effetti significati nel territorio di San Bonifacio.”*
- Parere Arpav Verona del 19.1.216, acquisito con pec al prot. reg. n. 495801 del 19.12.16 che: *“... si ritiene che l’attuazione del Piano non produrrà effetti significati sull’ambiente.”*

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.219 /2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 21 febbraio 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 3 al Piano degli Interventi n. 3 Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili nel Comune di Monteforte d’Alpone, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L’art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 3 al Piano degli Interventi n. 3 Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili nel Comune di Monteforte d’Alpone in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

---

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati e nella Relazione Vinca.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VinCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine